



**UNIONE LODIGIANA GRIFONE**  
**Comuni di Casaleto Lodigiano e Caselle Lurani (LO)**  
**Sede - Via Roma n. 12 – 26852 Casaleto Lodigiano**  
**C.F. 09447600967**  
**Tel. 0371-71542 Fax 0371-71795**  
**pec: unionelodigianagrifone@pec.it**

## **REGOLAMENTO UNIONE LODIGIANA GRIFONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE**

Approvato con Deliberazione C.C. N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **Art. 1 Istituzione del servizio**

L'Unione Lodigiana Grifone, di seguito denominata Unione, promuove il benessere dei propri cittadini, con il fine di inserire ed integrare socialmente i medesimi, attraverso una rete di servizi e di prestazioni. Il presente regolamento disciplina gli interventi a sostegno della mobilità per le persone anziane e/o disabili più in generale per i cittadini che non risultano essere in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici di trasporto.

### **Art. 2 Oggetto e finalità**

L'Unione in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, istituisce e gestisce il servizio di trasporto sociale inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento agli anziani, per favorire una più ampia opportunità d'indipendenza e di socializzazione. Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico. Questo servizio ha come obiettivo il solo "trasporto di persone" con esclusione di qualsiasi altra prestazione che possa configurarsi come intervento di assistenza; esclude la prestazione di trasporto di "natura sanitaria", a meno che questa non rientri tra i casi di "obbligo di soccorso" al quale si è tenuti per legge. Il trasporto sociale è un servizio che si rivolge a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Unione che non siano in grado, per ragioni anagrafiche, familiari o anche personali di raggiungere autonomamente, le destinazioni deputate alla fruizione dei servizi essenziali.

### **Art. 3 Destinatari**

Possono usufruire del servizio di cui all'art. 2 i cittadini dei comuni dell'Unione:

- a) anziani di età superiore a 65 anni e disabili con reti familiari ed informali carenti, che debbano recarsi presso strutture ambulatoriali o riabilitative;
- b) anziani di età superiore a 65 anni e disabili residenti nel territorio dell'Unione per la frequenza a centri diurni e scuola dell'obbligo entro un raggio di 20 km dai confini del territorio dell'Unione (ove non esistano strutture/servizi analoghi nelle immediate vicinanze).

Possono altresì usufruire del servizio i soggetti in carico ai servizi sociali dell'Unione.

Il servizio può altresì riguardare persone temporaneamente disabili limitatamente al periodo di non autosufficienza.

Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di accompagnamento o trasporto con ambulanza.

Non è consentito il trasporto:

- di malati gravi;
- per ricoveri in ospedale.

#### **Art. 4 Requisiti di accesso**

I requisiti di accesso al servizio di trasporto sociale sono:

- a) residenza nell'Unione Lodigiana Grifone;
- b) impossibilità accertata della rete familiare di garantire il servizio di accompagnamento.

#### **Art. 5 Modalità di accesso al servizio**

I soggetti che intendono usufruire del servizio di trasporto sociale, devono presentare apposita domanda c/o lo sportello sociale dell'Unione su apposito modulo predisposto dall'ufficio. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e consegnato all'ufficio protocollo dell'Unione. L'attivazione del servizio avviene appena dopo la ricezione delle istanze da parte degli uffici anzi richiamati.

Alla domanda dovranno essere allegati, nei casi particolari, i documenti ritenuti utili per l'accoglimento della medesima:

- attestazione ISEE relativa al nucleo familiare nel solo caso di richiesta di riduzione della compartecipazione economica;
- eventuale certificazione attestante l'invalidità civile.

L'ufficio Servizi Sociali dell'Unione sarà tenuto a compiere i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione al servizio avviene solo in caso di effettiva e comprovata necessità, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi, da parte del richiedente, di risorse alternative (ad es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto); garantisce inoltre l'informazione all'utente circa le condizioni e modalità di accesso al servizio ed esprime il parere circa la necessità della prestazione richiesta.

Le domande presentate saranno quindi soggette a valutazione del servizio sociale e accolte solo se risultano rispettate almeno le condizioni minime previste dall'art. 4 e nei limiti delle disponibilità dei mezzi a disposizione. L'Unione predisporrà un elenco degli utenti da aggiornare periodicamente in base alle richieste o alle cancellazioni dall'elenco dei fruitori del servizio.

#### **Art. 6 Organizzazione**

Il trasporto può avere carattere continuativo oppure svolgersi in periodi brevi o definiti nell'arco dell'anno. Il trasporto potrà essere effettuato da:

- personale dipendente dell'Unione;
- personale in regime di convenzione con l'Unione o con altri enti.

#### **Art. 7 Modalità di fruizione del servizio di trasporto**

L'Ente garantisce l'effettuazione dei trasporti dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 14,00. In casi di particolare necessità, i trasporti potranno essere effettuati anche nei giorni festivi o in orari diversi.

Il trasporto è da intendersi dall'ingresso dell'abitazione del fruitore del servizio fino all'entrata della struttura di destinazione e viceversa.

Il servizio è in ogni caso organizzato nei limiti delle risorse umane e dei mezzi nelle disponibilità del comune.

### **Art. 8 Verifica**

L'ufficio Servizi Sociali dell'Unione è autorizzato a verificare, in qualsiasi momento, la sussistenza in capo al/alla richiedente dei requisiti di accesso al servizio, come specificati nella domanda, provvedendo eventualmente alla immediata dimissione dal servizio.

### **Art. 9 Compartecipazione economica al servizio**

I cittadini che usufruiscono del servizio sono tenuti a compartecipare ai costi, corrispondendo all'Unione una tariffa stabilita con apposita delibera di Giunta dell'Unione. Il pagamento sarà da effettuarsi a mezzo di bollettino postale, bonifico o presso la postazione Pos presso i due municipi, a seguito di avviso di pagamento inviato Unione ad ogni singolo utente.

### **Art. 10 Norme di comportamento**

Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del servizio:

- gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del servizio;
- non verrà accettata la prenotazione del trasporto in caso di mancata osservanza del precedente punto;
- la comunicazione da parte dell'utenza di variazioni delle date ed orari del trasporto o sospensione del servizio deve essere effettuata con il massimo anticipo possibile e comunque non oltre il giorno prima della prenotazione;
- per casi specifici il Servizio Sociale può pretendere l'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona designata.

### **Art. 11 Sospensione dal servizio**

La sospensione dal servizio può avvenire:

- in seguito ad accertati comportamenti scorretti commessi dall'utente in violazione delle norme di cui al precedente art. 10, formalmente contestati dai volontari incaricati al servizio sociale;
- in seguito ad impossibilità da parte dell'Ente di assicurare il servizio, per qualsiasi causa, previa comunicazione inviata all'utenza almeno 2 giorni prima.

Il servizio potrà altresì essere sospeso per cause di forza maggiore non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell'Ente (rottura mezzo, improvvisa indisponibilità dell'autista, impraticabilità delle strade), da comunicarsi all'utenza nel più breve tempo possibile.

### **Art. 12 Dimissioni dal servizio**

La dimissione dal servizio sarà disposta per le seguenti motivazioni:

- nel caso indicato dal precedente art. 10 del presente regolamento;
- qualora venga riscontrato il mancato pagamento dell'eventuale quota di compartecipazione dovuta ai sensi dell'art. 9;
- qualora si accerti il venir meno dei requisiti di accesso previsti dai precedenti artt. 3 e 4 del presente regolamento.

### **Art. 13 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio informatico dell'Unione Lodigiana Grifone.